



COMUNE DI PISA  
Gruppo Consiliare

1

## GRUPPO CONSILIARE

### MOVIMENTO 5 STELLE

Pisa, 11/09/2018

#### EMENDAMENTO

OGGETTO: modifica del titolo "Regolamento degli interventi per l'emergenza abitativa, riserve mobilità e Commissione ERP ai sensi della R.T.L 96/1996 come modificata dalla L.R.T. 41/2015"

#### PREMESSO

**che la LEGGE REGIONALE 31 marzo 2015, n. 41, al punto 3 del PREAMBOLO  
AFFERMA:**

“3. Con la riforma del titolo V della Costituzione effettuata nel 2001, la materia dell'edilizia residenziale pubblica non è stata inclusa né tra le materie su cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, né tra quelle in cui la competenza è concorrente e pertanto, ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione, tale materia appartiene alla competenza esclusiva di carattere residuale delle regioni, fatta salva la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato”,

Ragione per cui risulta stralciata dalla legge regionale richiamata la regolamentazione della emergenza abitativa essendo potestà dello Stato

Infatti all'art.1 la L.R.T. 41 Chiarisce che: "La presente legge disciplina l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)". Mentre ai sensi del punto 3 del Preambolo la stessa legge, rimanda alla **Legge 23 maggio 2014, n.80** per l'adozione di "Misure urgenti per l'emergenza abitativa", (...) avente lo scopo di incardinare gli atti necessari per ottenere dallo Stato i finanziamenti necessari per farvi fronte. In particolare la legge 80/2014 afferma:

**Art. 1. Finanziamento fondi.**



1. L'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è sostituito dal seguente: «4. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.».

2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020.

**Art. 2. Modifica della disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e agevolazioni per i comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per contrastare l'emergenza abitativa**

*".....art. 1-bis. L'applicazione da parte dei comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal comma 1 del presente articolo, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare.*

*art.1-ter. I contributi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, vengono erogati dai comuni in forme tali da assicurare la sanatoria della morosità, anche utilizzando la modalità di cui al terzo periodo del citato comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431."*

\*

Tutto ciò premesso se con il Regolamento in oggetto, la Giunta comunale vuole affrontare sia il problema della regolamentazione dell'accesso agli alloggi ERP, sia il problema dell'emergenza abitativa l'oggetto della delibera deve essere il seguente:

**•Regolamento ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP, riserve, mobilità e Commissione ERP ai sensi della L.R.T. 96/1996 come modificata dalla L.R.T. 41/2015 e MISURE PER FARE FRONTE ALL'EMERGENZA ABITATIVA ai sensi della Legge 23 maggio 2014, n. 80 : Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa.**

Gabriele Amore Movimento 5 stelle

*Parere favorevole*  
*[Firma]*

*firmata 19.05*  
*nell' 11.9.2018*  
*[Firma]*





COMUNE DI PISA  
Gruppo Consiliare

**GRUPPO CONSILIARE**  
**MOVIMENTO 5 STELLE**

2

Pisa, 11/09/2018

**EMENDAMENTO**

OGGETTO: emendamento all'art. 14 del "Regolamento degli interventi per l'emergenza abitativa, riserve mobilità e Commissione ERP ai sensi della R.T.L 96/1996 come modificata dalla L.R.T. 41/2015"

**PREMESSO**

che tra i requisiti richiesti per accedere alle prestazioni previste dal Regolamento in oggetto l'art. 14 prevede: *"la residenza nel Comune di Pisa da almeno 2 anni"*;

che la l'interpretazione letterale e sostanziale della previsione esclude la possibilità di accedere alle prestazioni coloro che, pur avendo avuto in passato la residenza nel Comune di Pisa ha dovuto per necessità personali, lavorative, familiari o per contingenze varie dovuto trasferire la propria residenza in altro Comune.

che invece per ragioni di equità, ragionevolezza e valorizzazione della "Pisanità" è opportuno tenere anche conto del numero degli anni di residenza pregressi trascorsi nel Comune di Pisa, cumulativamente intesi per cui, nel caso vi sia stato un periodo di trasferimento di residenza in altro Comune, tale periodo venga scomputato proporzionalmente al numero di anni pregressi di residenza nel Comune di Pisa ai fini dell'accesso alle prestazioni previste dal Regolamento in oggetto.

\*

Tutto ciò premesso si chiede che all'art.14 dopo il periodo *"Per poter accedere alle prestazioni previste dal presente Regolamento è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: - residenza nel Comune di Pisa da almeno due anni"*;.....vengano aggiunte le seguenti previsione :

"o:"

"- essere stati residenti nel Comune di Pisa per almeno 5 anni senza averla trasferita in altro Comune per un periodo superiore ai 2 anni;"

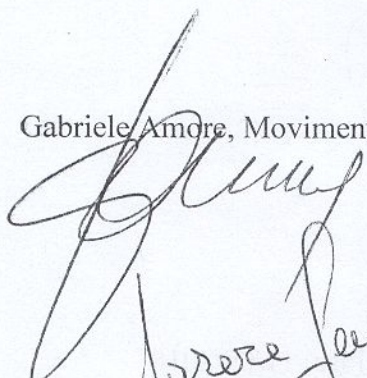
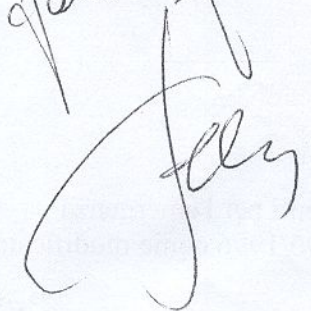
"- essere stati residenti nel Comune di Pisa per un periodo compreso tra i 5 e i 10 anni senza averla trasferita in altro Comune per un periodo superiore ai 4 anni;"



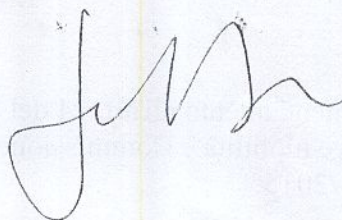
"- essere stati residenti nel Comune di Pisa per un periodo compreso tra i 10 e i 20 anni senza averla trasferita in altro Comune per un periodo superiore ai 6 anni; "

"- essere stati residenti nel Comune di Pisa per un periodo superiore ai 20 anni senza averla trasferita in altro Comune per un periodo superiore agli 8 anni; "

Gabriele Amore, Movimento 5 stelle

  
Gabriele Amore  


firmato ore 18.05  
all' 11-8-2012





3

**Emendamenti al Regolamento degli interventi per l'emergenza abitativa, riserve, mobilità e commissione ERP ai sensi della L.R.T. 96/1996 come modificata dalla L.R.T. 41/2015**

**Emendamento 1**

All'articolo 1

Sostituire l'espressione dell'alloggio con "di un alloggio E.R.P"

**Emendamento 2**

Articolo 2 punto 2.1

dopo persone aggiungere "(singole o nuclei familiari)"

**Emendamento 3**

Articolo 2 punto 2.2

Sostituire "integrano uno dei seguenti requisiti" con "si trovano almeno in una delle seguenti condizioni di emergenza"

**Emendamento 4**

Articolo 2 punto 2.2

Dopo per nuclei familiari sostituire da: "presi...e specialisti" con "da questi presi in carico o da altre Istituzioni pubbliche sanitarie o sociali".

**Emendamento 5**

Articolo 3

Sostituire "regolamentato" con "disciplinato"

**Emendamento 6**

Articolo 3

Cancellare al terzo rigò "e integrino"

**Emendamento 7**

All'articolo 3

sostituire "declinate" con "descritte"

**Emendamento 8**

All'articolo 3

Cancellare da - "siano in carico ai servizi sociali" fino a "sociale di riferimento"

**Emendamento 9**

All'articolo 3

cancellare "né altra sistemazione alloggiativa provvisoria"

**Emendamento 10**



All'articolo 3

cancellare " non abbiano trovato una soluzione alternativa attraverso gli altri strumenti disciplinati dal presente Regolamento"

#### **Emendamento 11**

All'articolo 3

sostituire "non abbiano rinunciato all'assegnazione di alloggio ERP" con " non abbiano rinunciato all'assegnazione di un alloggio ERP o di analoga sistemazione abitativa pubblica".

#### **Emendamento 12**

Articolo 4

cancellare da " Le disposizioni di cui al DPR 445/2000" fino a " art.3, quarto comma)"

#### **Emendamento 13**

All'articolo 4

cancellare da "Il succitato articolo" fino a "normativa vigente".

#### **Emendamento 14**

All'articolo 4

sostituire "contratto di locazione registrato" con "contratto di locazione"

#### **Emendamento 15**

All'articolo 4

Sostituire da "certificati....al presente articolo" con il seguente periodo: " certificati o attestazioni relativi all'assenza di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di immobili ad uso abitativo agibili"

#### **Emendamento 16**

All'articolo 5

sostituire "disciplinare" con "Regolamento"

#### **Emendamento 17**

All'articolo 5

dopo " Uffici della politiche abitative" aggiungere "e presso le Associazioni Sindacali degli inquilini. Il modulo è anche"

#### **Emendamento 18**

All'articolo 5

sostituire dell'Ente con " del Comune di Pisa"

#### **Emendamento 19**

All'articolo 5

cancellare " a pena di esclusione dalla graduatoria".



#### **Emendamento 20**

All'articolo 6

sostituire "al parere della Commissione tecnica emergenza abitativa" con "al parere della Commissione Territoriale del Lode pisano per il contrasto del disagio abitativo, istituita con L.R.T. n.75/2012"

#### **Emendamento 21**

All'articolo 6

sostituire "La commissione emergenza abitativa esamina" con "La Commissione di cui al comma sopra esamina".

#### **Emendamento 22**

All'articolo 6

sostituire "dalla Commissione emergenza trimestralmente" con "dalla Commissione trimestralmente"

#### **Emendamento 23**

Articolo 7

alla lettera a pubblica calamità sostituire pt. 1 con pt.3

#### **Emendamento 24**

Articolo 7

alla lettera b sostituire "situazioni emergenziali accertate con ordinanza pt.1" con "situazioni emergenziali accertate con ordinanza sindacale pt.3"

#### **Emendamento 25**

Articolo 7

alla lettera d sostituire "superiore ad un terzo della situazione economica" con "superiore ad un terzo della situazione economica (ISE)"

#### **Emendamento 26**

All'articolo 8

cancellare punto 1 "maggiore storicità di presenza nel territorio del Comune di Pisa"

#### **Emendamento 27**

All'articolo 8

dopo numero di accessi aggiungere "dell'Ufficiale Giudiziario"

#### **Emendamento 28**

All'articolo 8

sostituire "maggior numero di figli a carico o di anziani presenti nel nucleo familiare" con "maggior numero di minori a carico o di anziani di età superiore a 70 anni, o di soggetti con handicap ai sensi della Legge 104/92 presenti nel nucleo familiare"



#### **Emendamento 29**

All'articolo 8

reformulare i requisiti da intendersi in ordine gerarchico come segue

- 1 ~~minore~~ ISEE
- 2 ~~maggior~~ numero di minori a carico o di anziani di età superiore a 70 anni, o di soggetti con handicap ai sensi della Legge 104/92 presenti nel nucleo familiare
- 3 maggiore numero di accessi dell' Ufficiale Giudiziario

#### **Emendamento 30**

All'articolo 9

cancellare il periodo da "Venute meno le condizioni" a "degli alloggi (Art. 633 c.p.)"

#### **Emendamento 31**

All'articolo 11

aggiungere dopo "come utilizzo" "temporaneo autorizzato"

#### **Emendamento 32**

All'articolo 12

dopo "e presa in carico" aggiungere "al Comune di Pisa"

#### **Emendamento 33**

All'articolo 12 comma 2.1

tra i requisiti dopo "autorità competenti" aggiungere "sovraffollamento o coabitazione con altri nuclei familiari da generare emergenza abitativa"

#### **Emendamento 34**

All'articolo 12 comma 2.2.

sostituire "conferisce" con "ha conferito"

#### **Emendamento 35**

All'articolo 12 comma 2.2.

cancellare "per l'attivazione degli interventi previsti ai punti del Presente Regolamento"

#### **Emendamento 36**

All'articolo 12 comma 2.4

aggiungere dopo S.d.S "E' necessaria la determinazione del "minimo vitale" con un importo monetario, modificabile nel tempo, ma certo".

#### **Emendamento 37**

All'articolo 13

cancellare "compatibilmente con le risorse finanziarie destinate a tali interventi"



#### **Emendamento 38**

All'articolo 13

cancellare “ in possesso dei requisiti e della storicità di presenza sul territorio comunale prevista nelle condizioni di accesso del presente Regolamento di cui al successivo art.4”

#### **Emendamento 39**

All'articolo 13

dopo “Servizio Sociale Territoriale professionale” aggiungere “ o di altra Istituzione pubblica del settore che”.

#### **Emendamento 40**

All'articolo 14

cancellare “residenza nel Comune di Pisa da almeno 2 anni”

#### **Emendamento 41**

All'articolo 14

cancellare da “Ai sensi dell'articolo 3 del citato D.P.R.” fino a “ “Unione Europea”

#### **Emendamento 42**

All'articolo 14

cancellare da “In virtù dell'art.43” fino a “provenienza del dichiarante”

#### **Emendamento 43**

All'articolo 15 lettera a)

aggiungere dopo al disotto del minimo vitale “e contributi statali previsti dalla Legge n.142/2013 e D.M. 19/03/2015”

#### **Emendamento 44**

All'articolo 15

sostituire da “i contributi comunali” fino a “ non ammissione al beneficio” con “ I contributi comunali e statali sopraelencati, messi a disposizione per la gestione dell'emergenza abitativa sono proposti dalla Commissione Territoriale del Lode Pisano per il contrasto del disagio abitativo istituita con L.R.T. n.75/2012”.

#### **Emendamento 45**

Articolo 15 lettera a )

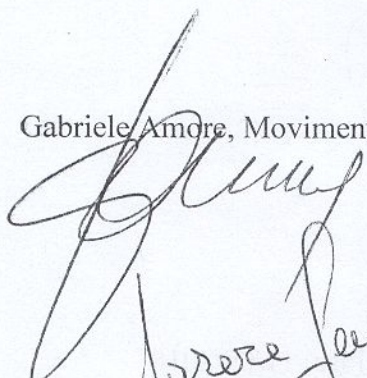
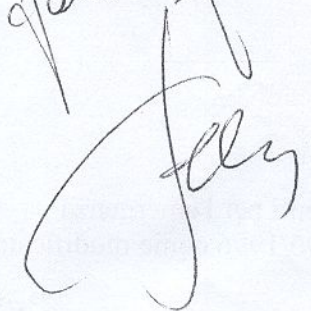
sostituire da “in tutti i casi...riferito al medesimo periodo” con “In tutti i casi in cui il soggetto beneficiario di un contributo comunale ottenga nello stesso anno di riferimento, partecipando al relativo bando comunale annuale, anche il contributo previsto dall'art. 11; il contributo comunale, già corrisposto tramite la S.d.S. pisana, vale come anticipazione del contributo statale sopracitato riferito al medesimo periodo.”



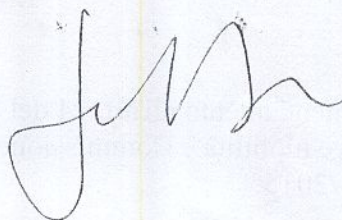
"- essere stati residenti nel Comune di Pisa per un periodo compreso tra i 10 e i 20 anni senza averla trasferita in altro Comune per un periodo superiore ai 6 anni; "

"- essere stati residenti nel Comune di Pisa per un periodo superiore ai 20 anni senza averla trasferita in altro Comune per un periodo superiore agli 8 anni; "

Gabriele Amore, Movimento 5 stelle

  
Gabriele Amore  


firmato ore 18.05  
all' 11-8-2012





#### **Emendamento 46**

All'articolo 15 lettera a)

Sostituire "riceverà lo stesso" con "riceverà il pagamento del contributo".

#### **Emendamento 47**

All'articolo 15 lettera b)

cancellare "anche tramite operatori specializzati" e sostituire con "tramite le Agenzie sociali per la casa previste dalla L.R.T. n.13/2015."

#### **Emendamento 48**

All'articolo 15 lettera b)

Sostituire il periodo da "La gestione degli alloggi" fino a "specificativa successiva" con "La gestione degli alloggi temporanei disponibili è, al momento, di competenza del Servizio Sociale e Casa del Comune di Pisa, salvo diverse disposizioni quando saranno operative le Agenzie sociali per la casa".

#### **Emendamento 49**

All'articolo 15 lettera b.1

cancellare "gli assegnatari nel Patto sociale si impegneranno a svolgere attività di volontariato, compatibilmente con le proprie condizioni di integrità fisica e psicologica"

#### **Emendamento 50**

All'articolo 15

Cancellare la lettera b.2

#### **Emendamento 51**

All'articolo 15 lettera b.5

sostituire "del parere della Commissione tecnica di cui al successivo articolo 7" con "del parere della Commissione di cui al successivo articolo 17"

#### **Emendamento 52**

All'articolo 15 lettera b.5

cancellare "In caso di rifiuto al trasferimento da parte del nucleo familiare interessato si procederà alla revoca della concessione"

#### **Emendamento 53**

All'articolo 15 lettera b.5

cancellare "In caso di rifiuto alla coabitazione, si procederà alla revoca della concessione del nucleo familiare già beneficiario dell'alloggio e alla decadenza del diritto di concessione anche su altro alloggio, che si renda disponibile, per l'altro nucleo familiare"

#### **Emendamento 54**

All'articolo 15 lettera b.5



sostituire "opportuna consultazione della Commissione tecnica di cui al successivo articolo 7" con "opportuna consultazione della Commissione di cui al successivo articolo 17"

#### **Emendamento 55**

All'articolo 15 lettera b.6

cancellare "strettamente"

#### **Emendamento 56**

All'articolo lettera b.8

dopo "Manutenzione dell'alloggio assegnato" aggiungere "e autorecupero"

#### **Emendamento 57**

All'articolo 15 lettera b.8

sostituire "si potrà procedere" con "si procederà"

#### **Emendamento 58**

All'articolo 15 lettera b.9

aggiungere dopo di "Un altro alloggio" "adeguato al nucleo"

#### **Emendamento 59**

All'articolo 15 lettera b.9

cancellare "si rifiuti di trasferirsi in altro alloggio diverso da quello precedentemente concesso"

#### **Emendamento 60**

All'articolo 15 lettera b.9

cancellare "si rifiuti di coabitare con altro nucleo familiare, secondo quando disposto al precedente punto b.5"

#### **Emendamento 61**

All'articolo 15 lettera b.11

sostituire "dell'Ente" con "del Comune di Pisa o di altri Enti pubblici"

#### **Emendamento 62**

All'articolo 15 lettera b.11

aggiungere dopo "giunta comunale": "Il canone concessorio non deve essere superiore a quello delle aliquote minime di ogni Zona o Tipo di alloggio previste nell'Accordo territoriale vigente per il Comune di Pisa per i contratti concordati ex Legge n.431/98"

#### **Emendamento 63**

All'articolo 15 lettera C)

sostituire "di norma" con "deve essere un provvedimento del tutto eccezionale, comunque"

#### **Emendamento 64**



All'articolo 15 lettera C)

cancellare da "in caso di sfratto" fino a "della domanda degli utenti"

#### **Emendamento 65**

All'articolo 16

cancellare "non abbiano rispettato le condizioni previste dal contratto di aiuto o altro percorso di sostegno eventualmente attivato dalla S.d.S"

#### **Emendamento 66**

All'articolo 16

cancellare "abbiano precedenti penali relativi a reati di particolare efferatezza ...oppure"

#### **Emendamento 67**

All'articolo 17

cancellare nel titolo dell'articolo la parola " tecnica" dopo commissione

#### **Emendamento 68**

All'articolo 17

sostituire " L'amministrazione costituisce un apposito soggetto funzionale alla gestione del fenomeno definito "Commissione Tecnica di Gestione dell'Emergenza abitativa" con " il Consiglio comunale assegna la gestione dell'emergenza alla Commissione Territoriale per il contrasto del disagio abitativo, prevista dalla L.R.T. n.75/2012 e istituita con Delibera della Conferenza Permanente del Lode Pisano n.46 del 07/05/2013, con l'impegno di suddividere entro 60 giorni, dall'approvazione del Presente Regolamento, detta Commissione in tre sottocommissioni, di cui una relativa all'Area Asl Pisana, composta dai comuni di Pisa, Cascina, San Giuliano Terme, Vecchiano, Calci, Vicopisano, Fauglia, Lorenzana, Orciano"

#### **Emendamento 69**

All'articolo 17

sostituire " servizi già eventualmente previsti" con "servizi già previsti"

#### **Emendamento 70**

All'articolo 17

cancellare: "La commissione è composta oltre che dal Dirigente/responsabile P.O sopra detto, a un membro dell'Ufficio Casa, da un membro dell'Ufficio Sociale del Comune di Pisa e da un Rappresentante della S.d.S. pisana".

#### **Emendamento 71**

All'articolo 17

cancella re "sui singoli casi, delle personalità"

#### **Emendamento 72**

All'articolo 17



aggiungere dopo "assegnazione temporanea di alloggi pubblici" "o privati"

#### **Emendamento 73**

All'articolo 18

cancellare "ISEE pari a 0 pt.2"

#### **Emendamento 74**

All'articolo 18

Sostituire "Residenza nel comune di Pisa da cinque a dieci anni" con "Residenza nel comune di Pisa da oltre 5 anni"

#### **Emendamento 75**

All'articolo 18

Cancellare "Residenza nel comune di Pisa da dieci a venti anni pt.2"

#### **Emendamento 76**

All'articolo 18

Cancellare Residenza nel comune di Pisa da venti a trenta anni pt.3"

#### **Emendamento 77**

All'articolo 18

Cancellare "Residenza nel Comune di Pisa da oltre trenta anni pt.6"

#### **Emendamento 78**

All'articolo 19

sostituire i punti da 1 a 7 con i seguenti:

1 perdita dell'abitazione per calamità naturali

2 minore ISEE

3 maggiore numero di minori a carico

4 problemi sanitari di uno dei componenti il nucleo familiare

5 maggior numero accessi con forza pubblica

6 anteriorità della data di esecuzione dello sfratto

#### **Emendamento 79**

All'articolo 19

sostituire il periodo da "I criteri fino a storicità" con il seguente: "I criteri sopraelencati si intendono in ordine gerarchico".

#### **Emendamento 80**

All'articolo 21 Togliere Altri prima di "membri"



**Emendamento 81**

All'articolo 21

dopo funzionario della Sds, aggiungere "n° 4 membri delle Associazioni sindacali degli inquilini o loro delegati facenti parte delle Associazioni di appartenenza"

Francesco Auletta - Diritti in comune: Una città in comune - Rifondazione Comunista - Pisa

Possibile

*Francesco Auletta*

*presentato 19.06  
nel 11.09.2018*

*Si chiede porre favorevole  
di repliche senza sulle proposte  
emendative rimasta favorevole -  
11/9/2018*

*Fellus*



Ch

## Emendamenti proposti dal gruppo del PD

### Emendamento 1:

Cassare l'Articolo 4 e sostituirlo con il seguente:

1. La domanda di emergenza abitativa dovrà essere presentata all'Ufficio casa del comune di Pisa utilizzando esclusivamente il modulo predisposto da tale ufficio.

2. Il richiedente, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare nella domanda:

a) il possesso dei requisiti di accesso all'emergenza abitativa richiesti dal presente regolamento ed il possesso dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica per la richiesta di utilizzo autorizzato;

b) la composizione anagrafica del nucleo familiare, con i dati identificativi di ciascun componente;

c) la situazione soggettiva dei componenti del nucleo con riferimento alla regolarità della presenza sul territorio, alla condizione lavorativa, alla presenza di figli a carico e di eventuali riconoscimenti di invalidità civile o handicap;

d) la condizione abitativa del nucleo familiare;

e) la presenza o meno di una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) in precedenza elencate in questo articolo;

f) la presa in carico da parte dei servizi sociali o socio-sanitari, con indicazione del soggetto che ne è titolare (SDS, Comune, ecc.) e dell'operatore di riferimento sarà trasmessa dal competente ufficio entro la data di formalizzazione della graduatoria.

g) ogni altro elemento richiesto per l'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria;

h) il domicilio per le comunicazioni relative alla pratica e un recapito telefonico al quale essere sempre reperibile.

3. Il richiedente dovrà dichiarare nella domanda il valore dell'ISEE conforme e in corso di validità del suo nucleo familiare, nonché il valore del patrimonio mobiliare ivi risultante.

Al fine dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria, in presenza delle relative condizioni, dovrà presentare la seguente documentazione:

- certificato di invalidità civile o attestazione di handicap ai sensi L. 104/92;
- provvedimento esecutivo di sfratto, licenza di finita locazione, provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento con ordine di rilascio dell'alloggio, ordini di rilascio dell'alloggio di altra natura;
- se separati/divorziati, omologa di separazione o provvedimento separazione giudiziale/divorzio;
- documenti utili per valutare la morosità incolpevole ai sensi art. 13 ter comma 3 della Legge regionale (licenziamento, cassa integrazione, malattia grave, ecc. ),
- ogni altra documentazione richiesta per la valutazione della sua situazione di emergenza abitativa.



#### **Emendamento 2:**

All'ultimo comma dell'articolo 6 sostituire la parola "trimestralmente" con la parola "bimestralmente".

#### **Emendamento 3:**

Cassare il contenuto dell'articolo 8 e sostituirlo con il seguente:

A parità di punteggio avrà priorità la situazione di emergenza che mostra la maggiore criticità e debolezza del nucleo familiare secondo quanto risulta agli atti degli uffici comunali o della SDS.

#### **Emendamento 4:**

Aggiungere all'inizio dell'articolo 6 il seguente comma:

E' istituita la Commissione Tecnica Emergenza Abitativa composta dai seguenti soggetti:

- A. Dirigente della Direzione "Politiche Abitative – Casa" o suo delegato;
- B. Funzionario ufficio casa o suo delegato;
- C. Responsabile della SDS Zona Pisana o suo delegato;
- D. 1 o più dipendente/i dell'Ufficio Casa del Comune;
- E. 1 o più assistente/i sociale del Servizio Sociale Territoriale;
- F. 1 assistente sociale ed un funzionario del soggetto gestore del patrimonio ERP, laddove è necessario riunire la Commissione per il parere di cui all'art. 32 bis della legge 96/1996.

La Commissione è formata e presieduta dal Dirigente della Direzione Politiche Abitative o suo delegato e si riunisce di norma bimestralmente con calendario da stabilire alla prima riunione dell'anno e forma o aggiorna le graduatorie dell'emergenza con le domande pervenute nei 15 giorni precedenti.

#### **Emendamento 5:**

Sostituire gli articoli da 11 a 19 con il seguente articolo 11:

##### **Art. 11 - INTERVENTI PER L'EMERGENZA CASA**

Gli interventi per i nuclei in condizioni di emergenza casa residenti nel Comune di Pisa sono i seguenti:

- A- Albergazione in strutture private o accoglienza temporanea in strutture di proprietà comunale destinate a questo scopo.

Si tratta di un intervento di prima accoglienza di norma non superiore ai 60 giorni. L'intervento è gratuito per i nuclei con reddito netto al di sotto del minimo vitale. I nuclei con reddito superiore al minimo vitale comparteciperanno alla spesa con una somma pari al 10% del reddito netto complessivo del nucleo familiare e comunque tale da lasciare agli stessi la disponibilità del minimo vitale.

- B- Contributi comunali a carico del Fondo Sociale Emergenza Abitativa.



B-1) per nuclei con reddito al di sotto della soglia del minimo vitale:

B- 1.1) per nuclei alla ricerca di un nuovo alloggio

E' un intervento finalizzato a sostenere i nuclei indigenti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 e sono alla ricerca di un alloggio sul mercato privato.

Il contributo è erogato e quantificato dalla SDS, in misura tale da garantire l'accesso all'alloggio tenendo presente la situazione reddituale come risultante dalla ; la soglia di accesso è regolamentata dalla documentazione ISEE.

Potrà inoltre essere concessa la corresponsione di un contributo "una tantum" per il pagamento di importi a titolo di deposito cauzionale.

La durata massima del contributo è di anni 1 (uno), rinnovabile se perdura la situazione di indigenza e il rischio di perdita dell'alloggio reperito grazie al contributo.

B- 1.2) per la permanenza nell'alloggio

Nel caso di eventuale morosità potrà inoltre essere concessa la corresponsione di un contributo "una tantum" per la copertura totale o parziale della morosità.

La durata massimo del contributo è di anni 1 (uno), rinnovabile se perdura la situazione di indigenza e il rischio di perdita dell'alloggio.

B - 2) Rapporti tra Contributi comunali a carico del Fondo Sociale Emergenza Abitativa e contributo di cui alla legge 431/1998

In tutti i casi in cui il soggetto beneficia di un contributo erogato da parte della SDS, ove il beneficiario ottenga nello stesso anno di riferimento, partecipando al relativo bando comunale annuale, anche il contributo statale erogato ai sensi dell'art. 11 della legge 431/1998, il contributo comunale già corrisposto dalla SDS vale come anticipazione del contributo statale stesso riferito al medesimo periodo. Il beneficiario del contributo statale e comunale di cui alla legge 431/1998, pertanto, riceverà lo stesso soltanto nella misura in cui sia superiore a quanto già ricevuto in via anticipata dalla SDS e solo per tale maggiore differenza. Quanto a lui spettante e già anticipato dalla SDS sarà, invece, restituito dal Comune direttamente alla SDS stessa.

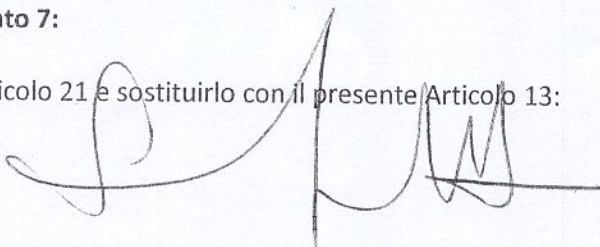
C - Assegnazione temporanea di un alloggio pubblico L'utilizzo autorizzato di alloggi di E.R.P. è possibile nel limite percentuale stabilito dall'art. 13-ter della legge regionale n° 96/1996, come riformata dalla L.R. n°41/2015 ed indicata all'art.6 del presente regolamento.

#### **Emendamento 6:**

Titolo III: sostituire il titolo "**Art.20 – MOBILITA' EXTRAGRADUATORIA**" con il seguente titolo "**Art. 12– MOBILITA' EXTRAGRADUATORIA**"

#### **Emendamento 7:**

Cassare l'articolo 21 e sostituirlo con il presente Articolo 13:





La Commissione per la formazione delle graduatorie di assegnazione e mobilità di cui all'art.5 del regolamento LODE approvato con delibera n°65/2016 è nominata dal Sindaco ed è formata, dai seguenti 9 membri:

Presidente:

- Dirigente Direzione Politiche Abitative o suo delegato;

Altri Membri:

- n°1 dirigente o funzionario del comune di Pisa o suo delegato;

- n°2 dirigenti o funzionari di APES o loro delegati;

- n°2 dirigente o funzionario o suo delegato della SDS;

- n°4 soggetti esterni all'Amministrazione scelti tra esperti di comprovata esperienza in materia di politiche della casa.

La stessa avrà competenza specifica consistente nelle decisioni sulle opposizioni alle graduatorie provvisorie dell'ERP e della mobilità, nella redazione delle conseguenti graduatorie definitive e nell'espressione del parere nei procedimenti di annullamento e di decadenza dall'assegnazione.

La suddetta Commissione potrà, altresì, essere consultata dal Comune ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il regolamento interno della Commissione, adottato nella seduta di insediamento, dispone in ordine alle convocazioni della Commissione e alle modalità di voto, garantendo l'efficacia e la celerità dei lavori. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito per tutti i componenti. La funzione di Segretario verbalizzante sarà svolta da personale della Direzione Politiche Abitative.

*decisione favorevole di regolamento  
alle funzioni menzionate  
non autorizzate*  
*[Signature]*

*Renzo in 19.10*

*in sede 11-09-2018*

*[Signature]*